



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2020

Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere comunale

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 47 dispone che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Lo stesso articolo, al comma 4 dispone che nei comuni fino a 15.000 abitanti, lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio e in possesso dei requisiti sopra citati. In tali enti non esiste incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta, pertanto il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di consigliere comunale (articoli 47 e 64 del TUEL). Tuttavia, nei casi in cui il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro dell'organo rappresentativo, deve dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'articolo 38, comma 8, del TUEL.

L'articolo 64 del TUEL, al comma 1 stabilisce che la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale

e provinciale e al comma 2, con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dispone che il consigliere comunale o provinciale, che assume la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e che al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Nel caso venga revocato un assessore che al momento della nomina era cessato dalla carica di consigliere, questi si ritroverebbe escluso dalla vita politico-amministrativa della sua città o provincia.

Il presente disegno di legge, attraverso la modifica del comma 2 del citato articolo 64 del TUEL, intende prevedere la sospensione dalla carica del consigliere nominato assessore e la sua temporanea sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista. Al termine dell'incarico di assessore, il consigliere sospeso è reintegrato nel consiglio comunale al posto di chi lo ha temporaneamente sostituito.

Tale meccanismo consentirebbe di superare l'anomalia tra l'organo assembleare e l'organo esecutivo, prevedendo appunto che la nomina ad assessore di un consigliere comunale non comporti la perdita dello *status* che gli deriva dall'investitura popolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Quando un consigliere comunale assume la carica di assessore nella giunta, è sospeso dalle funzioni di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore. Il consiglio, convocato entro venti giorni dall'atto di accettazione della nomina, procede alla temporanea sostituzione e affida la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista primo dei non eletti. La supplenza termina con la cessazione della carica di assessore per dimissioni o per revoca da parte del sindaco».

€ 1,00